



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
*Ufficio politiche del personale e affari generali*

Roma, 04.01.07

Prot. n. 63  
dell' 8 GEN. 2007

Alle Organizzazioni Sindacali  
rappresentative del personale  
non direttivo e non dirigente  
SEDE

Oggetto: decreto legislativo n.217/2005 – requisiti per l'ammissione ai concorsi interni e alle procedure di promozione a ruolo aperto.

Nelle riunioni, tenutesi il 19/10/2006 e il 22/11/2006, nel corso delle quali sono state esaminate le proposte di criteri per le promozioni a ruolo aperto e la bozza del bando di concorso straordinario a 334 posti d'ispettore, codeste organizzazioni sindacali hanno chiesto che, ai fini dell'ammissione a tali procedure interne, l'amministrazione tenga conto solo delle sanzioni irrogate dopo l'entrata in vigore del decreto leg.vo n. 217 (anno 2006), per evitare effetti "retroattivi" sulla carriera, ovvero determinati, nel presente, da vicende accadute prima dell'intervento del nuovo ordinamento.

Dall'analisi della questione posta emergono le seguenti circostanze.

Innanzitutto è da dire che tale disposizione non viola il divieto di retroattività sancito dall'art.25 Cost., giacché questo afferma un principio (nessuno può essere punito in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione del fatto) che non corrisponde alla situazione di cui si parla: recando disposizioni relative solo alla carriera (e non un nuovo codice disciplinare), essa penalizza solo i dipendenti che già sono stati "puniti" sulla base dell'ordinamento contrattuale vigente al momento del fatto commesso.

Tale penalizzazione, però, non è una nuova sanzione, ma è una mera specificazione di un effetto "diverso" e distinto da quello disciplinare che consegue ad una sanzione già subita (come lo è anche la perdita di anzianità causata, ad esempio, dalla sospensione della qualifica).

D'altra parte il decreto legislativo n.217 ha garantito una continuità con la normativa precedente e ciò è confermato da tutte le disposizioni che consentono di valutare, per le nuove progressioni di carriera, l'anzianità maturata nei previgenti profili professionali, a dimostrazione di una sostanziale continuità nei due ordinamenti proprio sotto il profilo dell'importanza delle esperienze maturate, di cui anche il precedente disciplinare costituisce, logicamente, aspetto di rilievo.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
*Ufficio politiche del personale e affari generali*

Conclusivamente, può affermarsi che, trattandosi di disposizione estremamente chiara nella sua lettera e nei suoi fini, non necessitano interpretazioni circa la vera volontà del legislatore del decreto n.217, con la conseguenza che la mancata applicazione delle norme sull'esclusione dalle promozioni finirebbe per costituire una violazione di legge, tale da inficiare la regolarità di tutto il procedimento.

Sulla base delle considerazioni che precedono si ritiene, pertanto, che la richiesta di codeste OO.SS. non possa trovare accoglimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dr.ssa Anna M. D'Ascenzo)